



UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA

Comuni di Baceno – Crodo – Formazza – Montecrestese – Premia – Trasquera – Varzo

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO TECNICO INTERCOMUNALE

Art.7 della L.R. n.40/1998 – Art. 3 bis comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.

D.G.R. 25-2977 del 29.02.2016

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le attività e le procedure ai sensi della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. avente ad oggetto "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" con solo specifico riferimento al ricorso dell'Organo Tecnico Intercomunale, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998 e s.m.i., da parte dell'Unione Montana Alta Ossola. Il presente Regolamento trova applicazione nel caso in cui un Comune membro od aderente, per le proprie finalità di pianificazione e nell'ambito delle proprie procedure di competenza, ritenga di ricorrere ad un Organo Tecnico esterno e permanente, qual è quello istituito dall'Unione Montana Alta Ossola.
2. L'Organo Tecnico Intercomunale è un organo collegiale tecnico-consultivo che può essere utilizzato da parte del Comune membro od aderente, previa preventiva adozione di atti di approvazione del presente regolamento e di richiesta di adesione al servizio.
3. La Responsabilità del Procedimento resta in capo al Comune richiedente od aderente, individuato all'interno del proprio organico e del Servizio competente.

Art. 2 – Finalità dell'Organo Tecnico Intercomunale

1. L'Organo Tecnico Intercomunale, per quanto di competenza, assume l'approccio della valutazione preventiva ed integrata degli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico, e culturale e sulle loro reciproche interazioni, nello svolgimento delle attività normative, pianificatorie, programmatiche ed amministrative, ai sensi delle seguenti normative:
 - a) D.Lgs 03.04.2006, n. 152, modificato ed integrato dal d.lgs 16.01.2008, n. 4, di recepimento ed attuazione delle Direttive 2001/42/CE del 27.06.2001, 85/337/CEE del 27.06.1985 come modificata ed integrata dalla Direttiva 97/11/CE dello 03.03.1997 e dalla Direttiva 2003/35/CE del 26.05.2003, di introduzione nella legislazione dello Stato Italiano della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi, finalizzata ad assicurare che l'attività antropica sia compatibile con la condizioni di uno sviluppo sostenibile, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica;
 - b) l'art. 11, comma 3, del D.Lgs 152/2006, il quale prevede che *"la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione."*;
 - c) Legge Regionale 3 del 25 marzo 2013, avente ad oggetto *"Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia"* la quale prevede, con l'introduzione dell'art. 3-bis della L.R. 56/77 e s.m.i., settimo comma, che per gli strumenti di pianificazione l'autorità competente alla VAS è individuata nell'Amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente e che gli Enti non dotati di tale struttura si avvalgono della Regione o della Provincia o della Città Metropolitana di appartenenza o di altra Amministrazione in possesso di una struttura con le competenze sopra previste, che assumono la funzione di autorità competente alla VAS;
 - d) D.G.R. 25-2977 del 29.02.2016, avente ad oggetto: *"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i."*;
 - e) Ogni altra disposizione legislativa, normativa o regolamentare che, a seguito di eventuali evoluzioni della disciplina in materia, ne richieda il ricorso.



UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA

Comuni di Baceno – Crodo – Formazza – Montecrestese – Premia – Trasquera – Varzo

Art. 3 – Compiti dell’Organo Tecnico Intercomunale

1) In base alle disposizioni di cui al punto 1.6. D.G.R. 25-2977 del 29.02.2016:

- a. l’organo tecnico svolge compiti differenti a seconda del ruolo assunto, di volta in volta, dall’amministrazione presso cui è istituito, che potrà essere quello di autorità competente in materia di VAS oppure soggetto competente in materia ambientale consultato, oltre al caso in cui vi sia stata richiesta di avvalimento da parte di altra Amministrazione. Nel caso di amministrazione con il ruolo di autorità competente in materia di VAS, il proprio Organo tecnico svolge attività tecnico istruttorie finalizzate alla predisposizione dei pareri e dei provvedimenti di competenza della stessa, che riguardano: – l’analisi della completezza dei documenti ambientali predisposti o presentati; – l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare; – lo svolgimento degli approfondimenti istruttori; – la definizione del contributo tecnico per la fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, nei procedimenti di valutazione; – l’analisi delle osservazioni e contributi pervenuti, nei procedimenti di verifica o valutazione; – l’elaborazione di un rapporto istruttorio, finalizzato alla formulazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS o alla formulazione del parere motivato; – la collaborazione con la struttura responsabile del piano alla fase di revisione del Piano, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, nei casi di valutazione. Nel caso di amministrazione consultata in quanto soggetto competente in materia ambientale, il proprio Organo tecnico svolge attività tecnico istruttorie finalizzate alla formulazione del contributo o parere di competenza dell’amministrazione consultata, a seconda che si tratti della fase di specificazione, verifica o valutazione, anche ai fini, nel caso della Regione, della formulazione del parere unico regionale, nei casi di conferenze di copianificazione e valutazione o conferenze di servizi. Nei casi, invece, in cui vi sia stata richiesta di avvalimento da parte di altra amministrazione, l’organo tecnico sostitutivo svolge le funzioni tecnico istruttorie precedentemente elencate finalizzate alla predisposizione dei pareri e dei provvedimenti di competenza del responsabile comunale del procedimento di VAS.
- b. Svolge le funzioni che ogni altra disposizione legislativa, normativa o regolamentare che, a seguito di eventuali evoluzioni della disciplina in materia, ne richieda il ricorso.

Art. 4 – Organo Tecnico Intercomunale

- 1) I componenti dell’Organo Tecnico Intercomunale sono tre, indicativamente con specifiche competenze nel campo dell’architettura, della geologia e dell’ambiente; per la nomina dovrà tenersi in considerazione l’esperienza almeno triennale maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente o docenza universitaria, nelle specifiche materie inerenti la pianificazione e la programmazione della tutela ambientale e la provata esperienza riguardante la lettura grafica e legislativa delle caratteristiche territoriali su macroarea e microarea della normativa vigente.
- 2) L’esperienza maturata dovrà risultare dal curriculum individuale. Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti con l’attività di pianificazione e programmazione della tutela ambientale.

Art. 5 – Nomina e designazione

- 1) La Giunta dell’Unione Montana provvederà a nominare, con specifica Deliberazione, i componenti dell’Organo Tecnico Intercomunale, sulla base dei criteri e dei requisiti previsti dal presente regolamento.
- 2) In attesa dell’approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio dell’Unione Montana “Alta Ossola” e da parte dei Consigli Comunali dei Comuni membri od aderenti, la Giunta dell’Unione Montana, in via d’urgenza ed in prima istanza, nomina direttamente l’Organo Tecnico sulla base della presente bozza di regolamento.

Art. 6 - Durata



UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA

Comuni di Baceno – Crodo – Formazza – Montecrestese – Premia – Trasquera – Varzo

- 1) La durata in carica dell'Organo Tecnico Intercomunale corrisponde al mandato dell'Amministrazione dell'Unione Montana Alta Ossola. Alla scadenza di tale termine, l'Organo Tecnico Intercomunale opera in regime di *prorogatio* per un periodo non superiore a sessanta giorni. In detto lasso di tempo i componenti dell'Organo Tecnico Intercomunale possono essere sostituiti o nuovamente confermati in carica a seconda delle disposizioni dell'Amministrazione entrante.
- 2) I componenti dell'Organo Tecnico Intercomunale durano in carica per un periodo non superiore al mandato amministrativo dell'Unione Montana. Il mandato del singolo Commissario è rinnovabile.
- 3) Qualora si verificassero cause di decadenza di un Commissario a seguito di incompatibilità, di conflitto di interessi, di assenze ingiustificate, di dimissioni volontarie, di impedimento, di decesso o altre cause ostative le quali costituiscano ragioni per la revoca della nomina, la Giunta dell'Unione provvederà, con specifica Deliberazione, alla nomina di un nuovo componente. Quest'ultimo durerà in carica, fatte salve le cause di decadenza di cui sopra, fino alla scadenza del periodo ordinario dell'Organo Tecnico Intercomunale vigente.

Art. 7 – Cause di incompatibilità

- 1) I componenti dell'Organo Tecnico Intercomunale interessati personalmente alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula, rappresentando tempestivamente ed a propria esclusiva responsabilità tale circostanza.
- 2) L'obbligo di astensione, di cui al comma precedente, sussiste anche nelle ipotesi in cui vi è interesse all'argomento in quanto il componente dell'Organo Tecnico:
 - a) partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento;
 - b) quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di autorizzazione;
 - c) quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame dell'organo tecnico;
 - d) quando sia coniuge, parente od affine entro il quarto grado del richiedente e/o del progettista.
- 3) Dell'osservanza della prescrizione di cui ai precedenti commi 1) e 2) deve essere fatta menzione nel parere.

Art. 8 – Decadenza

- 1) I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive dall'Organo Tecnico Intercomunale.
- 2) Altresì le cause di decadenza di cui all'art. 6 del presente, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente l'Organo Tecnico Intercomunale.
- 3) Ricorrendo le situazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, la decadenza è pronunciata con Deliberazione di Giunta dell'Unione Montana.

Art. 9 – Nomina di componenti supplenti

- 1) È fatta salva la possibilità, nel caso di incompletezza dell'Organo Tecnico Intercomunale per le motivazioni di cui all'art. 7 precedente, provvedere alla nomina di un membro supplente, individuato attraverso specifica Deliberazione di Giunta dell'Unione Montana. Tale supplenza trova particolare giustificazione nello svolgimento di istruttorie di particolare complessità o fortemente interdisciplinari, tali da necessitare, a garanzia della completezza nella formulazione del giudizio, della presenza delle singole competenze richiamate all'art. 4 comma 1.
- 2) Il membro supplente deve comunque essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
- 3) La nomina del membro supplente avrà valenza esclusivamente nell'ambito delle sedute della Commissione che ingenerano le motivazioni di cui all'art. 7 precedente. La nomina di supplente decadrà automaticamente al cessare delle cause succitate di incompatibilità o al termine della relativa istruttoria.



UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA

Comuni di Baceno – Crodo – Formazza – Montecrestese – Premia – Trasquera – Varzo

- 4) Spettano al Membro supplente i soli compensi di norma assegnati al Commissario titolare dell'incarico.
- 5) Nel caso in cui la supplenza riguardi il Commissario designato quale Presidente dell'Organo Tecnico, al membro supplente non potrà essere attribuita la carica di Presidente. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 comma 2, ultimo periodo.

Art. 10 – Funzionamento

- 1) Le riunioni dell'Organo Tecnico Intercomunale avranno luogo presso la Sede dell'Unione Montana Alta Ossola. In alternativa le suddette riunioni potranno avere luogo presso le sedi dei Comuni interessati. Le riunioni dell'Organo Tecnico Intercomunale convocate e svolte con modalità telematica hanno, a tutti gli effetti, valore nell'ambito del procedimento in atto. Dell'esito della riunione deve comunque essere redatto specifico verbale, sottoscrivibile anche digitalmente.
- 2) L'Organo Tecnico Intercomunale, all'inizio della prima seduta, elegge il Presidente tra i tre candidati presenti a maggioranza degli stessi. Nei casi di assenza del Presidente, l'Organo Tecnico è presieduto dal Commissario più anziano d'età.
- 3) Affinché le sedute dell'Organo Tecnico Intercomunale siano valide, è necessaria la presenza di almeno due componenti dell'Organo Tecnico stesso.
- 4) Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5) L'Organo Tecnico si riunisce ogni volta che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi dell'art. 12 comma 1, lo ritenga necessario. La seduta è convocata dal Responsabile del Procedimento stesso.
- 6) La convocazione avviene sempre con nota da inviarsi ai componenti dell'Organo Tecnico, da parte del Responsabile del Procedimento dell'Ente interessato.
- 7) Al fine di garantire ai Commissari di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, copia degli stessi dovrà essere resa disponibile, in formato telematico ed in tempo utile (10 giorni prima della riunione dell'Organo Tecnico), da parte del Responsabile del Procedimento dell'Ente interessato.

Art.11 – Funzioni del Responsabile del Procedimento

- 1) Il Responsabile del Procedimento è individuato all'interno dell'Amministrazione del Comune membro od aderente richiedente il ricorso all'Organismo Tecnico Intercomunale.
- 2) Il Responsabile del Procedimento svolgerà le seguenti funzioni:
 - a) convocare le sedute dell'Organo Tecnico Intercomunale, con congruo preavviso (rif. commi 6 e 7 art. 10);
 - b) curare l'istruttoria Comunale necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame;
 - c) acquisire il parere espresso dall'Organo Tecnico e curare tutti gli adempimenti Comunali conseguenti.

Art. 12 – Verbalizzazione

- 1) Le funzioni di Segretario dell'Organo Tecnico Intercomunale sono esercitate dal Responsabile del Procedimento. Il Segretario provvede alla redazione dei verbali delle adunanze dell'Organo Tecnico stesso ed alla loro raccolta ed archiviazione.
- 2) I verbali devono essere sottoscritti dai Componenti dell'Organo Tecnico partecipanti alla seduta e dal Segretario verbalizzante di cui al precedente comma.

Art. 13 – Spese di funzionamento

- 1) Le spese di funzionamento dell'Organo Tecnico Intercomunale sono interamente poste in capo al Comune membro od aderente richiedente.
- 2) Limitatamente ai Comuni aderenti che optino per il ricorso all'Organo Tecnico Intercomunale è dovuta una quota tantum pari ad Euro 1.000,00 a titolo di rimborso delle spese d'Ufficio. Tale quota non è dovuta dai Comuni membri.
- 3) Le spese di funzionamento dell'Organo Tecnico saranno oggetto di specifico impegno di spesa da assumersi da parte del Comune richiedente, sia esso membro o aderente, così come l'assunzione di ogni atto successivo di liquidazione della prestazione ed adempimenti connessi.



UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA

Comuni di Baceno – Crodo – Formazza – Montecrestese – Premia – Trasquera – Varzo

- 4) Le spese di funzionamento sono quantificate pari ad Euro 600,00 (*seicento*) per ogni istruttoria, oltre ad Euro 100,00 (*cento*) per ogni trasferta od attività assimilabile, quali ad esempio la partecipazione a conferenze di copianificazione e valutazione. Tali importi sono da riconoscere ad ogni membro dell'Organo Tecnico coinvolto e partecipante all'istruttoria. Tali costi sono intesi al netto di I.V.A. di Legge e Cassa Previdenziale.

Per istruttorie di particolare natura potrà essere applicato un criterio di proporzionalità: in tal caso gli importi di cui al primo periodo del presente comma costituiranno il minimo di riferimento. Essi dovranno essere concordati tra l'Amministrazione interessata ed i componenti dell'Organo Tecnico.

Art. 14 – Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore una volta approvato dal Consiglio dell'Unione Montana Alta Ossola.